

OGGETTO: Affidamento incarico di broker alla società Inser s.p.a. per la gestione del piano assicurativo del Comune di Roverè della Luna per la durata fino al 30 giugno 2014.

Relazione.

Il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.r.l., di cui fa parte anche il Comune di Roverè della Luna, offre ai suoi associati un servizio di consulenza riguardante tutti gli aspetti assicurativi degli enti locali. Questo servizio, che è cresciuto e si è affinato nel corso degli anni, ha riguardato l'individuazione del broker, la predisposizione di un pacchetto di polizze assicurative (responsabilità civile verso terzi, responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti, danni ai beni "all risk", infortuni diversi, assistenza giudiziale, missioni amministratori e dipendenti) studiate specificamente per le esigenze dei comuni della provincia di Trento, nonché l'effettuazione di gare, anche a livello europeo, per l'individuazione delle compagnie assicurative.

Forte dell'adesione di molti comuni associati, il Consorzio dei comuni è riuscito a spuntare sul mercato condizioni finanziarie e garanzie assicurative decisamente convenienti.

Il Consorzio dei comuni trentini, a seguito di una gara europea ha individuato nella società Inser s.p.a. il proprio broker per il periodo dal 1 luglio 2010 ore 00 al 30 giugno 2014 ore 24.00.

È importante evidenziare che i compensi spettanti al broker per la sua attività di consulenza non sono pagati direttamente dal comune, ma dalle stesse compagnie assicurative, tramite una provvigione determinata in misura proporzionale rispetto ai premi assicurativi.

La prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con la sentenza n. 179 di data 17 aprile 2008, ha condiviso la tesi in base alla quale il broker, atteso che egli viene remunerato attraverso parte dell'aliquota provvigionale già riservata dalle compagnie di assicurazione alla propria rete di vendita, non costituisce mai un costo per la pubblica amministrazione, nei confronti della quale i premi assicurativi rimangono comunque immutati. Di conseguenza, la scelta del broker, considerata la natura strettamente consulenziale del suo incarico, può essere effettuata anche direttamente, essendo basata su un rapporto fiduciario ed essendo priva di oneri.

L'incarico ad Inser s.p.a. potrebbe essere quindi affidato direttamente, in via fiduciaria, sulla base delle considerazioni svolte dalla stessa Corte dei Conti sulla assenza di costi per la pubblica amministrazione.

Tuttavia il Consorzio dei comuni trentini, tenuto conto che il compenso spettante al broker per la gestione delle polizze di tutti i comuni aderenti alla convenzione supera, nel quadriennio di riferimento, l'importo di euro 206.000,00, cifra superiore alla cosiddetta "soglia europea", ha considerato l'appalto in questione disciplinato dalle norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."

L'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede espressamente quanto segue:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice."

Il Consorzio dei comuni trentini, nel rispetto di tale norma, ha pertanto operato in termini di centrale di committenza per tutti i comuni consorziati, ivi compreso quello di Roverè della Luna, ed ha svolto una gara di appalto del servizio di brokeraggio assicurativo aggiudicata ad Inser s.p.a.

L'adesione alla proposta dal Consorzio dei comuni trentini da parte del Comune di Roverè della Luna, oltre che funzionale rispetto alla gestione delle polizze, è pertanto rispettosa anche della normativa vigente in materia di appalti di servizi.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso e condiviso quanto sopra;

Visto l'art. 21, 4° comma della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio e non necessita quindi del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 N. 3/L,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. Di affidare, per i motivi espressi in premessa, ad Inser s.p.a., con sede a Trento in via Solteri n. 56, l'incarico di broker esclusivo del Comune di Roverè della Luna, con mandato a gestire il piano assicurativo dell'ente, mediante consulenza ed assistenza nella fase di determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione degli stessi, inclusa l'assistenza e la trattativa ordinaria dei sinistri.
2. Di fissare la durata dell'incarico dalla data di conferimento del mandato al 30 giugno 2014, con possibilità per entrambe le parti di comunicare disdetta in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno tre mesi.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere diretto a carico del bilancio comunale, in quanto le provvigioni al broker vengono pagate direttamente dalle compagnie assicurative.
4. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
5. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.